



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

UFFICIO PROTOCOLLO

(PROVINCIA DI VARESE)

PZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 19 - 21050

TEL. 0331.617121 FAX 0331.618186 E-MAIL: PROTOCOLLO@COMUNEGORLAMAGGIORE.IT

Prot. 319

Gorla Maggiore, li 13 gennaio 2016

Al personale del Comune di

Gorla Maggiore

SEDE

e.p.c. Alla Giunta Comunale

SEDE

Direttiva n 2./2016

Oggetto: novità legge stabilità 2016.

La Legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, ha apportato alcune novità in materia di appalti, alcune attese dopo l'entrata in vigore (1 novembre 2015) dell'obbligo di acquisire servizi e forniture tramite centrali uniche di committenza, altre del tutto nuove ma di sicuro impatto operativo, relativamente agli acquisiti sotto la micro sotto-soglia di € 1000,00.

Modificato l' articolo 23-ter comma 3 del DL 90/2014, il nuovo testo consente ai comuni (indipendentemente dal numero di abitanti) di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, ferme restando le norme che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alle convenzioni Consip (art. 26 comma 3 della L. 488/1999 e art. 1 comma 450 della L. 296/2006):

- a) per acquisto di beni, servizi e lavori di importo < 40.000 euro, TUTTI i comuni possono procedere in autonomia. Le amministrazioni, obbligate ad utilizzare convenzioni Consip o delle Centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi di beni e servizi solo quando questi non siano idonei a soddisfare lo specifico fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali. L'acquisto deve essere autorizzato dall'organo di governo e comunicato alla Corte dei Conti.
- b) Vengono ampliate le possibilità di acquisto in deroga di alcune tipologie di beni e servizi (energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile), per le quali è previsto l'obbligatorio ricorso alle convenzioni Consip e dei soggetti aggregatori regionali. Per tali categoria merceologiche, viene fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti al di fuori delle

Convenzioni Consip, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre Centrali di Committenza o a procedure ad evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori rispetto a quelli di Consip o delle Centrali di Committenza regionali: almeno il 10% per telefonia fissa e mobile e almeno il 3% per energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento. Tutti i contratti stipulati secondo tali previsioni devono essere trasmessi all'Anac e devono essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10% rispetto ai contratti già stipulati.

- c) anche all'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 viene introdotta la soglia minima di euro 1.000 a dettare l'obbligatorietà di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'acquisto di beni e servizi;
- d) per acquisti di beni e servizi di valore > 1.000 e < alla soglia comunitaria (209.000 euro): obbligo di ricorrere al mercato elettronico.
- e) L'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip viene esteso anche ai lavori manutentivi. Obiettivo è rafforzare il ricorso alle convenzioni per acquisti pubblici ed incrementare l'utilizzo dei parametri prezzo-qualità, anche attraverso la limitazione delle possibili deroghe al riguardo (viene stabilito che la deroga può essere applicabile nel caso di prezzi inferiori almeno del 10% rispetto ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi della Consip). Il mancato ricorso agli strumenti Consip non è solo disincentivato, ma deve obbligatoriamente essere adeguatamente motivato.
- f) Per contratti d'acquisto di valore superiore a 1 milione di euro deve essere predisposto, dall'Amministrazione pubblica interessata, un programma biennale debitamente pubblicizzato (sito web, sito dell'Osservatorio), nonché deve essere data comunicazione e pubblicizzazione di tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma stesso e dei suoi aggiornamenti.
- g) Per i contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore, in cui la clausola di revisione ed adeguamento prezzi sia collegata ed indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni che abbia determinato una variazione del prezzo complessivo non inferiore al 10%, tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, il soggetto aggregatore o l'appaltatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.

Mille proroghe 2016 – Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015

- Anticipazioni sui contratti pubblici di lavori, articolo 140 del D.P.R. 207/2010: viene prorogata al 31 luglio 2016 la deroga transitoria introdotta al divieto di anticipazioni del prezzo. Quindi per gare bandite fino al 31 luglio 2016, "in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale".

- Distinti saluti



Il Segretario Comunale

F. TODott. Michele Panariello